

infortuni straordinari, giungere ad ottenere qualche beneficio mediante uno sgravio di imposta.

Ma, dice l'onorevole ministro, si possono fare anche delle proposte d'iniziativa parlamentare per riparare a questi malanni di volta in volta. Ora, so bene che per l'articolo 38 della legge sulla imposta fondiaria, quando l'infortunio abbia una eccezionale estensione, deve provvedere il legislatore. Ma quando l'infortunio è così ristretto da non meritare un provvedimento legislativo, è allora che, a parer mio, per l'articolo 38 di questa legge, si può ricorrere all'autorità finanziaria e starebbe nelle facoltà del ministro di dare dei provvedimenti.

Ma questo appunto dice l'onorevole ministro delle finanze che non potrebbe fare.

Ed è sotto questo secondo punto di vista principalmente, che mi dolgo delle risposte datemi dall'onorevole ministro delle finanze.

Egli ha suggerito che io mi faccia iniziatore di provvedimenti presso le Provincie, inquantochè sarebbe possibile ottenere la reimposizione da parte delle Provincie, come da parte dello Stato. Io non mi sento proprio la forza di prendere una simile iniziativa, e preferisco di insistere provocando un qualche provvedimento, ed una interpretazione migliore di questo articolo 38, dalla Camera. E ciò quantunque, secondo le mie convinzioni e le mie aspirazioni, il Governo dovrebbe proprio abbandonare del tutto la esazione dell'imposta fondiaria. E non per farne un regalo alle Provincie, ai Comuni, od ai possessori dei terreni; ma perchè dovesse una buona volta cessare l'accusa che continuamente si lancia contro il Governo, di essere lo spogliatore della proprietà fondiaria con gli enormi balzelli; di essere un nemico dell'agricoltura nazionale, appunto per la misura dell'imposta, con cui colpisce la terra. E se noi riflettiamo, che su circa 349 milioni che si pagano, fra imposte erariali, provinciali e comunali in Italia, soltanto 106 sono raccolti dall'Erario nazionale; io credo che sarebbe un buon affare per la pubblica amministrazione seguire il concetto che già ho sentito accennare dall'onorevole presidente del Consiglio a Milano, di delegare taluni redditi alle Provincie od a Consorzi di Provincie, ed affidare a questi l'onere di taluni servizi. Quando queste amministrazioni provinciali potranno esigere intera la imposta fondiaria, forse sarà il caso che io

rivolga l'opera mia e la mia iniziativa perchè le Provincie compiano ciò che oggi più efficacemente potrebbe fare lo Stato. Ma per intanto, mi perdoni l'onorevole ministro, se io nel concludere questa replica sento il dovere d'insistere nei miei convincimenti, sia perchè credo sarebbe opera buona poter impedire le spogliazioni alla piccola proprietà, che avvengono sempre quando il prodotto non basta a pagare l'imposta, sia perchè la interpretazione che è stata data all'articolo 38 della legge 1° marzo 1886 credo sia perniziosa. Ed io amo che sopra un simile tema si debba tornare altra volta, e l'interpretazione di quell'articolo venga fatta in maniera più corrispondente agli interessi dei contribuenti ed ai benefizi che l'amministrazione attende dalla riforma dell'imposta fondiaria.

Concludendo, io mi permetto di presentare una mozione nei seguenti termini:

« La Camera invita il Governo a proporre i provvedimenti legislativi che riterrà meglio corrispondenti al fine di ammettere equi sgravi d'imposta fondiaria, quando per infortunio vadano perduti due terzi del raccolto ordinario, provvedendo così alle condizioni dei possessori di terreni, finora esclusi da quel beneficio. »

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Colombo, ministro delle finanze.** La mozione dell'onorevole Vendramini tende addirittura a mettere in forse l'articolo 38 della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, poichè io, veramente, per quanto insistenti ed acute sieno state le osservazioni sue sull'articolo 38, persisto a credere che articolo più chiaro di quello quanto a intendimenti non ci possa essere. Quando infatti l'articolo 38 dice: « Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi, ecc. », quando l'articolo dice così, non è sottinteso, ma è esplicitamente detto, che, quando si forma l'estimo, si tiene conto di tutti gli infortuni fuori di quelli, che non sono assolutamente prevedibili.

Dunque manca, secondo me, la base legale per accettare la mozione presentata dall'onorevole Vendramini, a meno che non si voglia ritornare sulla legge del 1886 e modificarla sostanzialmente, procedendo all'estimazione dei terreni in maniera che dell'effetto degli infortuni ordinari non sia tenuto conto affatto.